

Arbitrato - in genere - Arbitrato rituale – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014

Liquidazione equitativa del danno - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio di impugnazione del lodo, ove le parti abbiano concordato sulla natura rituale dell'arbitrato e sull'applicazione ad esso delle regole processuali civili vigenti, vanno conseguentemente applicati anche i principi giurisprudenziali in tema di accertamento e liquidazione del danno, ivi compresa la liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa quantificazione.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014